

TAX & LEGAL

LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

La questione del Made in Italy tra diritto doganale e tutela del consumatore

Avv. Massimo Fabio



Con la legge 166/2009 sono state impartite **nuove disposizioni** relativamente alla indicazione del **“made in”** su merci e prodotti commercializzati nel nostro paese.

Si tratta di una disciplina **esclusivamente nazionale** che confligge con le vigenti disposizioni di diritto comunitario, sia recate dal codice doganale comunitario, sia propugnate dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea.

Ne derivano **maggiori vincoli all'importazione ed alla movimentazione** della merce per i soli operatori italiani, con particolare riguardo alle aziende con marchio italiano, con la previsione di **sanzioni amministrative e penali**.

- Ambito di applicazione
- Origine non preferenziale
- Origine preferenziale
- La tutela del *Made In Italy* e relative criticità
- Possibili soluzioni operative

Origine non preferenziale

Organizzazione mondiale commercio

- Misure relative al commercio
- Disposizioni sull'origine

Regole sull'origine meno rigorose rispetto a quelle sull'origine preferenziale

Competenza: Camere di Commercio/ Ministero dell'economia

- Riguarda tutti i Paesi
- Certificato di origine

Origine preferenziale UE

Aliquota daziaria preferenziale
(⇔ Aliquota del Paese più favorito)

Specifiche regole sull'origine si trovano in appositi accordi

Le regole sull'origine preferenziale sono più rigorose di quelle sull'origine non preferenziale

- Competenza: Autorità doganali
- Non riguarda tutti i Paesi
- EUR 1 e FORM A

- La disciplina generale dell'origine delle merci è contenuta negli artt. 22 e seguenti del Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992 (Codice Doganale Comunitario) e negli artt. 35 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454 del 2 luglio 1993 (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario).
- L'individuazione dell'origine delle merci è necessaria per diverse finalità:
 - a. applicazione uniforme della tariffa doganale comune e di eventuali regimi preferenziali;
 - b. attuazione della normativa *anti-dumping* e degli altri strumenti di politica commerciale;
 - c. etichettatura delle merci;
 - d. determinazione delle restituzioni all'esportazione per le merci che ne beneficiano.

- L'origine non preferenziale costituisce la regola generale e connota tutte le operazioni ed i prodotti che vengono importati o esportati da o verso Paesi con i quali l'UE non ha perfezionato alcun accordo tariffario.
- In ambito comunitario, il Codice Doganale Comunitario (CDC) stabilisce le norme generali sull'origine non preferenziale delle merci, distinguendo tra origine diretta ed origine mediata.
- Il concetto di origine diretta è sancito dall'art. 23 CDC, secondo cui *'sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese'*.
- Il concetto di origine mediata è sancito dall'art. 24 CDC, il quale stabilisce che *'una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si è conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione'*.

- L'attribuzione del carattere originario e del relativo '*made in*' è subordinato al verificarsi, in particolare, di *3 condizioni*:
 - a. Ultima lavorazione/trasformazione sostanziale*: consente di apportare alle componenti che intervengono al processo di trasformazione un quid pluris oggettivamente rilevabile.
 - b. Lavorazione economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo*: non deve essere un intervento meramente fittizio né effettuato da un soggetto che non è nelle condizioni di poterlo effettuare.
 - c. Fabbricazione di un prodotto nuovo o lavorazione che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione*: elevato peso specifico nel processo produttivo della lavorazione/trasformazione.
- Ai fini del conferimento dell'origine, tali condizioni devono verificarsi per qualsiasi merce.

- **In futuro: Regolamento (CE) n. 450/2008 – Codice Doganale Comunitario (NCDC):**

In base alle previsioni dell'art. 36 del NCDC, sarà modificata la portata della norma del Codice, come segue:

- le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio saranno ritenute di origine non preferenziale;
- le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori saranno considerate originarie del Paese o territorio in cui abbiano subito l'ultima trasformazione sostanziale.

La Commissione Europea ha pubblicato alcune **regole interpretative per l'attribuzione dell'origine non preferenziale**, individuare nell'ambito dei **negoziati tenutisi a Ginevra presso il WTO**.

Più specificamente, per i prodotti non contemplati negli allegati 10 e 11 del Reg. n. 2454/1993 è possibile utilizzare tali regole come base interpretativa ai fini dell'attribuzione dell'origine secondo i criteri di cui all'art. 24 del Reg. n. 2913/1992, fermo restando che tale ultima norma rappresenta comunque la base normativa per la determinazione dell'origine.

Conseguentemente, trattandosi di regole fornite per "interpretare" il concetto di lavorazione sostanziale laddove manchi un'espressa previsione normativa, nonché rese pubbliche dalla Commissione Europea, le stesse dovrebbero essere verosimilmente accettate dalle autorità doganali. Peraltro, la stessa Agenzia delle Dogane, nella **circolare n. 20/D** del 13 maggio 2005 definisce le regole interpretative della Commissione Europea un "*valido contributo*", potendo considerare quanto pubblicato "*la posizione di riferimento, fermo restando che, in caso di dubbi, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti ed approfondimenti*" alla stessa Agenzia delle Dogane.


Molto spesso tali regole si fondano su **criteri sussidiari quali il salto di codice o la regola del valore aggiunto** per la determinazione dell'origine non preferenziale, che non devono necessariamente trovare riscontro laddove sia possibile dimostrare l'origine sulla base dei criteri posti dal citato art. 24 e confermati dalla giurisprudenza comunitaria.

VOCE DOGANALE	CRITERIO
8536	<ul style="list-style-type: none"> • Salto di codice, eccetto dalla voce doganale 8538, o • Regola del 45% del valore aggiunto
8538	Salto di codice

SALTO DI CODICE = si ritiene che il prodotto ottenuto abbia subito una trasformazione o una lavorazione sufficiente qualora rientri in una voce di nomenclatura sistematica delle merci diversa da quella applicabile a ciascuno dei prodotti utilizzati.

VALORE AGGIUNTO = la lavorazione è considerata sufficiente se il valore acquisito grazie alle operazioni di trasformazione ed, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuata la lavorazione rappresenta almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Prezzo pagato per il bene al produttore nei cui impianti è effettuata l'ultima lavorazione . Tale prezzo dovrà includere il valore di tutti i materiali utilizzati nella produzione e tutti i costi (dei materiali ed altri) effettivamente sostenuti dal produttore.



Bene realizzato appartenente alla voce doganale 8536
Prezzo franco fabbrica € 100



Componenti non originari
Costo € 13



**Il costo dei componenti non originari rappresenta solo il 13%. La restante quota (87%)
rappresenta il valore aggiunto acquisito grazie alle operazioni di trasformazione.**

Assumendo che la differenza del prezzo del prodotto e del costo dei componenti rappresenti il valore conferito al bene a seguito delle lavorazioni, la regola del 45% potrebbe dirsi rispettata



- L'origine preferenziale si applica negli scambi con i Paesi con i quali i rapporti commerciali sono garantiti da Accordi internazionali che consentono una riduzione della fiscalità in importazione o un'esenzione totale per classi di prodotti, gli scambi sono agevolati, dal punto di vista degli oneri doganali.
- L'attribuzione dell'origine preferenziale alle merci, si sostanzia in un trattamento daziario più favorevole concesso ai prodotti originari di quei Paesi con i quali sono in vigore Accordi bilaterali, multilaterali e/o concessioni unilaterali.
- Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari del Paese accordatario siano trasportati direttamente a destinazione senza l'attraversamento di altri Paesi (*regola del trasporto diretto*).
- Tale regola può essere derogata se i prodotti toccano altri porti soltanto per trasbordi e operazioni di mero carico e scarico, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali.

Normativa Internazionale

- *Accordo di Madrid.*
- *General Agreement of Tariffs and Trade (GATT).*

Normativa Comunitaria

- *Regolamento (CEE) n. 2913/92 – CDC, artt. 23 e 24*
- *Regolamento (CEE) 2454/93 – Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario (DAC)*
- *Regolamento (CE) n. 450/2008 – NCDC, art. 36*
[Sarà in vigore dall'emanazione delle disposizioni di applicazione al Codice Doganale Aggiornato].

Normativa italiana

- *Codice Civile , art. 2598*
- *Legge n. 350/03 - cd. Legge Finanziaria 2004, art. 4, commi 49, 49-bis e 49-ter (modificata da ultimo dal Decreto-Legge n.135/2009, convertito nella Legge n.116/2009)*
- *Codice del Consumo , art. 6*

- **Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza**

L'articolo 1 dell'Accordo di Madrid prevede che ogni prodotto che riporti un'indicazione falsa o fallace per la quale uno dei paesi ai quali si applica l'Accordo, o luogo situato in uno di tali paesi, sia direttamente o indirettamente indicato come paese o luogo di origine, sarà sequestrato all'atto dell'importazione in ciascuno di detti paesi.

L'articolo 3 prevede che il venditore possa indicare il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sull'origine vera delle merci.

Infine, l'art. 3-bis prevede che i Paesi cui si applica l'Accordo, si impegnano a vietare l'uso, per quanto concerne la vendita, l'esportazione o l'offerta di prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare sulle insegne, gli annunci, le fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o su qualsiasi altra comunicazione commerciale.

- **General Agreement of Tariffs and Trade (GATT)**

L'articolo IX punto 2 della parte I è rubricato '*Marks of Origin*' stabilisce che le parti contraenti convengono che, adottando e facendo rispettare le leggi e regolamenti relativi ai marchi di origine le difficoltà e gli inconvenienti che tali misure possono causare al commercio e l'industria dei paesi esportatori dovrebbero essere ridotti al minimo, tenendo in debito conto la necessità di proteggere i consumatori contro le indicazioni fraudolente o ingannevoli.

- **Reg. (CEE) n. 2913/92 – CDC, artt. 22 e ss.**
- **Reg. (CEE) 2454/93 – DAC, art. 35 e relativi Allegati**

In ambito comunitario, come in precedenza evidenziato, il CDC stabilisce le norme generali sull'origine non preferenziale delle merci, distinguendo tra origine diretta ed origine mediata:

- origine diretta, art. 23 CDC: 'sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese';
- origine mediata, art. 24 CDC: 'una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si è conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione'.

L'attribuzione del carattere originario e del relativo 'made in' è subordinato al verificarsi, in particolare, di 3 condizioni concorrenti:

- a. ultima lavorazione/trasformazione sostanziale: consente di apportare alle componenti che intervengono al processo di trasformazione un *quid pluris* oggettivamente rilevabile;
- b. lavorazione economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo: non deve essere un intervento meramente fittizio né effettuato da un soggetto che non è nelle condizioni di poterlo effettuare;
- c. fabbricazione di un prodotto nuovo o lavorazione che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione: elevato peso specifico nel processo produttivo della lavorazione/trasformazione.

- **Codice Civile (art. 2598) Tutela della concorrenza**

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di **concorrenza sleale** chiunque:

1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

- **Codice del consumo, art. 6:**

L'art. 6 del Codice del Consumo stabilisce il contenuto minimo delle informazioni che debbono essere contenute nei prodotti commercializzati nel territorio nazionale e destinati ai consumatori:

- denominazione legale o merceologica del prodotto;
- nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea;
- paese di origine se situato fuori dell'Unione Europea (l'efficacia di questa disposizione è prevista a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo, si vedano l'art. 31 bis del D.L. 273/05, convertito nella L. 51/06, e la circolare del Ministero delle Attività Produttive n.1 del 24 gennaio 2006);
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose od all'ambiente;
- materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

• **La falsa e la fallace indicazione dell'origine rilevanti in ambito penale**

❖ **Art. 4 comma 49, Legge 350/2003**

L'importazione o l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 517 del codice penale

1) Falsa indicazione d'origine

Stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine

2) Fallace indicazione d'origine

anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti e delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal 49 bis

- **La fallace indicazione dell'origine rilevante in ambito penale**

- ❖ **Art. 4 comma 49 bis, Legge 350/2003**

Fallace indicazione d'origine : utilizzo del marchio

Uso di marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, *senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto , ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto*

Conciliare le due diverse interpretazioni della norma fino alla 166/09

● **L'Agenzia delle Dogane:**

Ha finora esteso l'ambito di applicazione dell'art. 517 c. p., rendendolo applicabile non soltanto ai falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni atti a trarre in inganno sulla *origine o provenienza* del prodotto da un determinato produttore, ma anche alle false e fallaci indicazioni atte a trarre in inganno sul *luogo di produzione materiale*, ed in particolare a far ritenere il consumatore che il prodotto sia stato materialmente fabbricato in Italia.

Estende la fattispecie penale anche ai casi di prodotti fabbricati o fatti fabbricare in stabilimenti esteri da un imprenditore italiano sotto la sua responsabilità, ma che rechino, tuttavia, solo il marchio o l'indicazione della impresa italiana, o qualunque riferimento alla italianità, e non anche l'indicazione del fatto che la fabbricazione materiale è avvenuta all'estero.

● **La Giurisprudenza** (invece):

Considera come elemento centrale il fatto che l'imprenditore si assuma la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.

Interpreta la norma nel senso di assicurare il consumatore riguardo l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo, *bensì da un determinato produttore*.

- **Legge n. 166/2009 - Decreto-legge n. 135/2009, art. 16**

Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come *made in Italy* ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Per uso ***dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale*** ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

- Prodotto o la merce: cosa si intende?
- Quale livello di controllo e cautela?
- Falsa indicazione di origine, art. 16, comma 4: ipotesi di reato
- Fallace indicazione di origine, art. 16, comma 6: "indicazioni precise ed evidenti / attestazione"

❖ **Falsa e fallace indicazione di origine Art. 4 comma 49 legge 350/2003**

costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 517 del codice penale: reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro

❖ **Fallace indicazione di origine Art. 4 comma 49 – bis legge 350/2003**

- Sanzione amministrativa da Euro 10.000 a 250.000
- Confisca amministrativa del prodotto

❖ **Full made in Italy (art. 16 del D.L. n. 135/2009, convertito nella L. n. 166/2009)**

Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% *made in Italy*», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, **è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo**

- **Momento Consumativo delle violazioni:**

Ipotesi di reato

Le fattispecie di reato si considerano commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

- immissione in libera pratica: sdoganamento della merce ai fini del pagamento del dazio;
- immissione in consumo: riferita al momento impositivo per l'applicazione dell'IVA (l'immissione in consumo può essere successiva all'immissione in libera pratica).

A seguito della conversione del D.L. n. 135/2009, sono intervenute le seguenti **pronunce ministeriali**:

- Circolare del **Ministero dello Sviluppo Economico** prot. n. 124898 del 9 novembre 2009;
- Circolare dell'**Agenzia delle Dogane** prot. n. 155971 R.U. del 30 novembre 2009.

Alla luce di tali chiarimenti ministeriali, all'atto della importazione di prodotti, già muniti di Marchio, tali prodotti - al fine di evitare di incorrere nell'ipotesi di fallace indicazione dell'origine - potranno essere accompagnati da una targhetta / cartellino su cui dovrà essere riportata una delle seguenti diciture suggerite nelle anzidette pronunce:

- ***"Prodotto fabbricato in ..."***;
- ***"Prodotto fabbricato in Paesi extra UE"***;
- ***"Prodotto di provenienza extra UE"***;
- ***"Prodotto importato da Paesi Extra UE"*** ;
- ***"Prodotto non fabbricato in Italia"***

Peraltro, oltre alle predette diciture continua ad avere rilevanza anche la dicitura “**importato da [nome e sede dell’impresa]**”, prevista dalla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 2704 del 9 agosto 2005.

Nel caso in cui il prodotto non venga presentato in dogana munito dei cartellini di cui sopra, la Società dovrà presentare all’atto dell’importazione **l’attestazione allegata alla C.M. prot. n. 124898 del 9 novembre 2009** emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, impegnandosi a rendere, in fase di commercializzazione, le informazioni ai consumatori sull’effettiva origine estera del prodotto.

Nelle successive fasi commercializzazione, le corrette indicazioni di origine potranno essere anche indicate in etichette amovibili, aggiunte dopo l’importazione.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico indica come **FACOLTATIVA L’INDICAZIONE DELLO SPECIFICO PAESE DI ORIGINE**

Prodotto finito importato di origine cinese

All'atto dell'importazione



Marchio Società Alfa S.p.A.

Accompagnato da:

- *“Prodotto fabbricato in CINA”;*
- *“Prodotto fabbricato in Paesi extra UE”;*
- *“Prodotto di provenienza extra UE”;*
- *“Prodotto importato da Paesi Extra UE” ;*
- *“Prodotto non fabbricato in Italia” ;*
- *“Prodotto importato da Alfa S.p.A.”.*



Marchio Società Alfa S.p.A.

Senza alcuna attestazione



Possibili criticità per Società che dislochino la produzione all'estero

- Indicazione del Made in Italy su prodotti interamente realizzati in uno Stato ExtraUE – falsa indicazione.
- Mancata indicazione del Made in relativo allo Stato ExtraUE e commercializzazione dei prodotti importati con segni o figure o marchio idoneo a trarre in inganno il consumatore – fallace indicazione.
- Sanzione della reclusione o multa e confisca dei beni.

Possibili soluzioni

Soluzioni operative:

- 1 Etichettatura da punto di origine: utilizzo di indicazioni quali imported by, nelle sue diverse declinazioni (designed by, conceived by etc), come previsto nella Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 2704 del 2005, nonché della giurisprudenza consolidata.
- 2 Set up di un regime sospensivo al fine di concentrare tutta la merce presso i locali della Società senza aver l'obbligo di apporre alcuna indicazione prima dell'immissione in libera pratica.
- 3 Apposizione dell'indicazione di origine per la sola merce che sarà commercializzata in Italia.
- 4 Apposizione di altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sull'origine vera delle merci.

Possibile soluzione alternativa da promuovere presso l'Autorità di Governo, per il tramite dell'Associazione di Categoria

Sulla scorta del filone interpretativo giurisprudenziale, che, dando rilevanza alla responsabilità giuridica del produttore, definisce l'origine come la provenienza da un determinato imprenditore, si potrebbe auspicare l'apposizione di un ***Made in 'Impresa Produttrice'***.



Avv. Massimo Fabio

Partner, KStudio Associato

Piazza delle Muse, 8 - Roma

Tel.: +39 06 80963 554

e-mail: mfabio@kstudioassociato.it

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.